



Cristiana Cianitto

(ricercatore di Diritto ecclesiastico e canonico dell'Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria")

L'assetto patrimoniale della Chiesa d'Inghilterra: un esempio di pragmatismo *

SOMMARIO: 1. Il finanziamento delle confessioni in Europa: un'ipotesi - 2. La Chiesa di Inghilterra: un laboratorio di indagine - 3. L'ipotesi e la verifica in laboratorio: a) Autosufficienza; b) Affidabilità e trasparenza; c) Uguaglianza - 4. L'indagine: conclusioni.

1 - Il finanziamento delle confessioni religiose in Europa: un'ipotesi

Nel triennio 2010 – 2013 il progetto europeo RELIGARE¹ ha approfondito la tematica del finanziamento delle confessioni religiose in ambito europeo per verificare e proporre modelli di sostenibilità nell'ottica di una società sempre più multireligiosa e inclusiva.

Dall'analisi della situazione dei differenti paesi europei, è emerso che sono ormai le stesse confessioni religiose a chiedere un trattamento più ugualitario di tutti i soggetti confessionali, anche in conseguenza del fatto che i cittadini europei mostrano sempre minore propensione a tollerare posizioni di favore per le religioni "tradizionali" e invocano l'applicazione del principio di non discriminazione anche nel campo del finanziamento dei gruppi religiosi. Anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove è stata chiamata a pronunciarsi su queste materie, pur non escludendo la legittimità di trattamenti differenziati, ha più volte

* Il contributo, non sottoposto a valutazione, riproduce il testo della relazione tenuta al Convegno Internazionale organizzato dall'Università degli Studi di Palermo sul tema "Comunione anglicana e Chiesa cattolica tra passato e presente" (Auditorium Polo di Agrigento, 8-9 maggio 2014).

¹ RELIGARE – *Religious Diversity and Secular Models in Europe: Innovative approaches to Law and Policy* - è un progetto finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del VII Programma Quadro, di cui l'Università degli Studi di Milano è stata *partner*. L'unità di ricerca di cui ho fatto parte, guidata dal prof. Silvio Ferrari, ha coordinato la ricerca su "Religion in Public Space". Per approfondimenti si veda il sito del progetto www.religareproject.eu.



affermato che questi devono rispettare il principio di ragionevolezza e che il legislatore nazionale deve sforzarsi di porre in essere i necessari meccanismi di adeguamento per assicurare uguali benefici per tutti i gruppi religiosi, compresi i gruppi minoritari e/o non tradizionali.

In questa prospettiva, RELIGARE ha proposto per i paesi dell'Unione un modello di neutralità inclusiva, in cui gli Stati non prendono posizione a favore di nessuna confessione in particolare e si sforzano di creare un sistema di finanziamento equamente accessibile per tutti i gruppi religiosi².

Per raggiungere questo obiettivo il progetto ha proposto di sviluppare - accanto ai meccanismi di finanziamento già esistenti e, in parte, per riequilibrarne gli esiti laddove necessario - sistemi di finanziamento che non prevedono trasferimenti diretti da parte dello Stato, ma solamente un sostegno indiretto attraverso tre canali: vantaggi fiscali per le confessioni religiose che esercitino attività caritative, educative e sociali non strettamente attinenti al culto, ma aventi una ricaduta ampia a favore della collettività intera; agevolazioni per la tassazione degli immobili adibiti al culto; partecipazione dello Stato ai costi per la formazione dei ministri di culto.

In particolare il sistema degli sgravi per le attività non di culto prevede una serie di vantaggi e/o esenzioni fiscali per tutta una serie di soggetti, anche non confessionali, in virtù dei benefici che questi apportano alla società con la propria attività: si avranno quindi esenzioni o riduzioni dall'Imposta sul Valore Aggiunto o agevolazioni sulle imposte di successione in occasione di lasciti testamentari a cui si aggiungerà un regime di deducibilità o detraibilità fiscale per le offerte fatte dagli aderenti direttamente alle confessioni religiose. È questo uno strumento di applicazione generale estendibile non solo a soggetti religiosamente connotati, il che se da un lato stempera la specificità delle confessioni religiose rispetto agli altri attori della società civile, dall'altro dà loro la possibilità di valorizzare al massimo il messaggio, lo spirito con cui si muovono nella società in un regime di leale "concorrenza" di ideali.

Dalla ricerca è emerso che molti gruppi religiosi sono favorevoli a questi canali di finanziamento³ a patto che essi siano aperti in maniera generalizzata, sulla base di un criterio di non discriminazione in linea con i concetti di neutralità inclusiva, uguaglianza e trasparenza, e non, quindi, sulla base dello statuto giuridico che le confessioni godono nei diversi

² Si veda M.C. Foblets, K. Alidadi (eds.), *Final Summary report of the RELIGARE Project*, p. 32, in www.religareproject.eu.

³ Si veda M.C. Foblets, K. Alidadi (eds.), *Final Summary report*, cit., p. 34.



ordinamenti, della loro tradizione storica o delle dottrine professate. I pubblici poteri dovrebbero, quindi, chiedere ai gruppi religiosi il soddisfacimento di requisiti minimi di rispetto dell'ordine pubblico, senza mai entrare nel complesso della dottrina propria del singolo gruppo⁴.

Un sistema di finanziamento indiretto così congegnato ha, però, il suo presupposto nell'autosufficienza dei gruppi religiosi: il sistema degli sgravi fiscali è un *quid pluris* che lo Stato concede in virtù di un riconoscimento di rilevanza sociale, ma che non può costituire l'unico canale di finanziamento per il gruppo. Inoltre, un sistema di sgravi fiscali, per essere legittimo agli occhi dell'opinione pubblica, presuppone trasparenza e affidabilità dei soggetti destinatari dei benefici.

Le linee essenziali di questo concetto di *state support* si possono riassumere, quindi, in quattro parole chiave: autosufficienza, affidabilità e trasparenza, uguaglianza.

Questi sono i risultati della ricerca RELIGARE volta a studiare le possibili evoluzioni della società europea in senso multiculturale e multireligioso, nell'ottica di una promozione di una coesistenza della diversità governata con un intelligente ed equo bilanciamento di interessi.

2 - La Chiesa di Inghilterra: un laboratorio di indagine

Tra gli Stati che sono stati oggetto di una indagine approfondita v'è la Gran Bretagna, nazione in cui dal 1534 esiste una Chiesa *established*, la Chiesa d'Inghilterra, che gode di una posizione costituzionale peculiare.

Appare interessante provare a testare il modello storico della Chiesa d'Inghilterra alla luce delle risultanze del progetto RELIGARE per vedere se e come, ancora oggi, l'*establishment* può essere in linea con le sfide di una società plurale sotto il profilo del finanziamento delle confessioni religiose.

Innanzitutto occorre osservare che la situazione della Gran Bretagna è complicata poiché non esiste un sistema unitario di finanziamento delle confessioni religiose nelle tre nazioni che la compongono. Anche la Chiesa anglicana infatti si sostenta diversamente in Inghilterra, in Galles, in Scozia e nell'Irlanda del Nord⁵ pur presentando

⁴ Si veda M.C. Foblets, K. Alidadi (eds.), *Final Summary report*, cit., pp. 33-34.

⁵ Per un'analisi approfondita dei sistemi di finanziamento della Chiesa anglicana si veda C. CIANITTO, *Le risorse del culto. Finanziamento e sostentamento del clero nelle Chiese anglicane in Gran Bretagna*, Seminario di storia delle istituzioni religiose e relazioni tra Stato e Chiesa - Reprint series n. 39, ristampa, Sandrigo, Tgbook, 2012.



i quattro sistemi alcune similarità che trovano la propria origine nell'istituto del beneficio ecclesiastico.

All'interno della Gran Bretagna è solo l'Inghilterra che si caratterizza per l'*establishment*, cioè la particolare posizione costituzionale riconosciuta alla Chiesa anglicana. La Chiesa anglicana è invece *disestablished* in Galles dal 1920⁶, in Scozia dal 1689 e nell'Irlanda del Nord dal 1869⁷. Ciò significa che il Monarca è formalmente a capo della sola *Church of England*, mentre l'Arcivescovo di Canterbury costituisce la guida morale e spirituale di tutte le chiese anglicane nel mondo, cioè dell'*Anglican Communion*.

"La *Church of England* è "*established according to the laws of this realm under the Queen's Majesty, [it] belongs to the true and apostolic Church of Christ*"⁸. In questa definizione è contenuta l'essenza dell'*establishment*, che vede la Chiesa sottoposta alle leggi del regno e alla persona del sovrano. In forza dell'*Act of Supremacy* del 1534 e poi del 1558, il sovrano è a capo della Chiesa d'Inghilterra e il Parlamento è depositario dell'autorità legislativa in materia ecclesiastica. Dal punto di vista giuridico, la Chiesa costituisce un complesso di soggetti legati dalla comune adesione ai precetti della *Church of England* così come definiti nella legge del regno⁹.

L'*establishment* della *Church of England* è peculiare poiché non è definito come tale da un *act of establishment*, che identifica l'Anglicanesimo come religione di Stato imponendo ai cittadini l'obbligo di mantenere tale

⁶ Il *disestablishment* venne stabilito con il *Welsh Church Act* 1914, ma poi ne venne rimandata l'effettiva attuazione a causa della prima guerra mondiale. La data convenzionale di decorrenza del *disestablishment* fu fissata con il *Welsh Church (Temporalities) Act* 1919, s. 2, al 31 marzo 1920. La posizione giuridica della Chiesa è quella di una privata associazione che gode del regime agevolato delle *charities*, organizzazioni simili alle onlus. Per approfondimenti si veda N. DOE, *The law of the Church in Wales*, University of Wales Press, Cardiff, 2002.

⁷ L'assetto attuale della *Scottish Episcopal Church* è frutto del *disestablishment* del 1689 durante la *Revolution* inglese e i conflitti religiosi avvenuti in seguito alla riforma enriciana. L'*established Church* in Scozia è la *Church of Scotland* che è di fede presbiteriana. L'apparato istituzionale della *Scottish Episcopal Church* assomiglia più a quello della *Church in Wales*, che a quello della *Church of England*, proprio perché anch'essa non più *established*. Anche la posizione giuridica della Chiesa episcopale di Scozia è quella di una privata associazione.

La *Church of Ireland* è *disestablished* dal 1869 in forza del *Irish Church Act*, entrato in vigore il 1 gennaio 1871. Tradizionalmente in questa Chiesa anglicana, oggi autonoma all'interno ella Comunione, più forti sono le commistioni tra elementi di matrice Cattolica e Protestante.

⁸ Canon A1.

⁹ N. DOE, *The legal framework of the Church of England*, Oxford, Clarendon Press, 1996, pp. 7 e 8.



confessione. È invece il risultato di un complesso normativo che affida alla Chiesa non la posizione di un dipartimento dello Stato, ma il ruolo di vera depositaria degli insegnamenti della dottrina cristiana che lo Stato ha riconosciuto come forma di religione pubblica e a cui ha attribuito diritti e doveri particolari attraverso proprie leggi. Più che una sottomissione della Chiesa allo Stato, vi è una totale identificazione tra i due enti attraverso la persona del sovrano che è anche il capo della Chiesa¹⁰: il sovrano personifica la Chiesa¹¹. Come capo della Chiesa, egli può nominare le alte gerarchie ecclesiastiche e mantenere il controllo sulla produzione legislativa della Chiesa pur non essendo un ministro di culto. Ha però l'obbligo di essere in comunione con la Chiesa d'Inghilterra e di giurare fedeltà all'anglicanesimo al momento del proprio insediamento, nonché la proibizione di sposare un fedele di religione cattolica, pena la perdita del diritto di successione¹².

Dal punto di vista teologico la Chiesa anglicana si pone nel solco della tradizione delle Chiese di fondazione apostolica¹³ e si identifica in un'aggregazione di credenti che seguono la parola di Dio e amministrano i sacramenti secondo i suoi precetti¹⁴. Si definisce *one, holy, catholic and apostolic*. *One* perché simboleggia l'unione di tutti i fedeli in Cristo; *holy* perché in essa è rinvenibile la presenza vivificante dello Spirito Santo; *catholic* perché, come Cristo, abbraccia tutte le persone in ogni tempo e in ogni luogo e *apostolic* perché è testimone del Vangelo insegnato dagli Apostoli¹⁵. Tutti i fedeli partecipano di questa unione con l'ingresso nella comunità attraverso il battesimo¹⁶.

Questa, in estrema sintesi, la sostanza dell'*establishment*, che *prima*

¹⁰ *Act of Supremacy 1558*, s. 8; *The thirty - nine Articles of Religions, 1562 – 1571*, art. 37; Canon A7.

¹¹ *Chandler v DPP [1964] AC 764*.

¹² Queste previsioni, contenute nell'*Act of Settlement 1700* e nel *Royal Marriage Act 1770*, trovano la propria giustificazione nella complessa vicenda storica che portò alla creazione della Chiesa d'Inghilterra oltre che nelle successive guerre di religione tra cattolici e anglicani che agitarono l'isola fino al 1700.

¹³ Cfr. **ARCHBISHOPS' COMMISSION**, *Working as one body, The report of the Archbishops' Commission on the Organisation of the Church of England*, Londra, Church House Publishing, 1995, p. 1.

¹⁴ *The thirty - nine Articles of Religions, 1562 – 1571*, art. 19.

¹⁵ Vd. *Working as one body*, cit., pp. 3 e 4.

¹⁶ Si noti che questa forma di ingresso attraverso il battesimo non fa sorgere in capo ai fedeli alcun obbligo amministrativo. L'appartenenza alla comunità dal punto di vista amministrativo si stabilisce con l'iscrizione nell'*electoral role* di ogni parrocchia. Il battesimo fa entrare nella comunità dei fedeli intesa in senso universale, non nella comunità locale specifica.



facie sembra quanto di meno idoneo per soddisfare le parole chiave che RELIGARE ha individuato: autosufficienza, affidabilità e trasparenza, uguaglianza. Occorre quindi procedere a una verifica puntuale della posizione della Chiesa d'Inghilterra rispetto a ognuna di esse.

3 - L'ipotesi e la verifica in laboratorio:

a) Autosufficienza

Fin dallo scisma, l'istituto giuridico che ha costituito la base del sostentamento della Chiesa d'Inghilterra è stato il beneficio. Nel 1534, quando Enrico VIII promulga l'*Act of Supremacy* e il *Submission of the Clergy Act* ciò che ha di fronte a sé è un'istituzione che ricalca *in toto* la Chiesa cattolica romana della sua epoca e, che dal punto di vista patrimoniale, comprende un complesso di beni immobili e fondiari organizzati su base beneficiale. Con l'*establishment*, non si introduce un'alternativa all'istituto del beneficio, ma lo si riutilizza in senso compatibile con le nuove prerogative che la Corona aveva acquisito.

Il beneficio¹⁷ è, quindi, tipico anche del diritto canonico anglicano e a esso è annesso un *freehold office*, caratterizzato dalla cura d'anime, in forza del quale chi ne è titolare acquista il *parson's freehold*¹⁸, cioè il diritto

¹⁷ *Halsbury's Laws of England*, vol. 14, par. 768 e ss. In senso ampio, il beneficio è un "freehold office. The incumbent is a corporation sole and has a freehold interest in the emoluments of the benefice". *Corporation sole* è un tipo speciale di ente caratterizzato da una successione perpetua, del quale è titolare una sola persona per volta; è un istituto tipico degli uffici ecclesiastici e di quelli della Corona. Il carattere ecclesiastico di un beneficio è determinato dai fini per i quali è stato eretto e non dal fatto di essere retto da un soggetto ordinato. Esistono più tipi di beneficio: la *rectory*, il *vicarage*, la *perpetual curacy*, le cappelle annesse ad altri enti ecclesiastici, le *rectory* senza cura d'anime e le *independent churches*.

¹⁸ Il *parson's freehold* costituisce il nucleo del beneficio. Nel momento in cui un sacerdote viene nominato *incumbent*, dopo l'*induction*, acquisisce un'ampia sfera di diritti che può esercitare sulle proprietà beneficali fino alla morte o fino all'età della pensione, a meno di rimozione dall'ufficio in un numero ristretto di casi e solo per gravi e fondati motivi. Il vescovo non può quindi rimuovere discrezionalmente i titolari di uffici con *parson's freehold*. Il chierico diventa più simile al *land owner* (proprietario terriero) che al *tenant* (affittuario). Cfr. **GENERAL SYNOD**, GS 1126, *Clergy conditions of service – a consultative paper*, Londra, Church House Publishing, 1994, p. 13. Attraverso l'*induction*, l'*incumbent* diventa *possessor*: può agire sul beneficio *uti dominus* e può quindi, per esempio, agire in giudizio secondo la *tort law* per *trespasses* concernenti la proprietà e riscuotere i frutti delle proprietà beneficiale. La *tort law* è quella branca della *common law* che si occupa di tutti quei casi in cui si genera un danno a persone o cose deliberatamente o per negligenza. Dal punto di vista del giurista continentale vi rientrano tutte quelle



di esercitare sul beneficio le prerogative connesse con il proprio ufficio tra cui il diritto di sostentarsi con i frutti del beneficio stesso. La natura del beneficio quale *freehold office* non è, quindi, materia di semplice legislazione interna alla Chiesa, ma trova la sua fonte nella *common law* e si lega a diritti risalenti, quali il patronato, e all'assetto costituzionale del Regno, di cui sono parte centrale i diritti della Corona in materia ecclesiastica.

La Chiesa *established*, quindi, si autofinanziò fin dalle origini pur divenendo parte integrante dell'assetto costituzionale del Regno¹⁹.

In realtà, non solo la Chiesa si è sempre autostenuta, ma nei secoli lo Stato è divenuto il supervisore e garante di questa autonomia, soprattutto quando l'evoluzione dell'economia ha fatto sì che i patrimoni ecclesiastici, essenzialmente fondiari, non fossero più in grado - dalla rivoluzione industriale in poi - di "sovvenire" alle necessità della Chiesa.

Già nel 1836 con la creazione degli *Ecclesiastical Commissioners* lo Stato si propose di raccogliere tutti i benefici abbandonati o *sinecura* d'anime, appartenenti spesso alle cattedrali, al fine di creare un fondo comune con il quale dare contributi alle parrocchie più povere per rendere

fattispecie in cui siano rinvenibili responsabilità extracontrattuale o responsabilità penale a titolo colposo.

Il *parson's freehold*, che è una condizione tipica solo del beneficio e non appartiene alle categorie di chierici diversi dall'*incumbent*, garantisce, quindi, *security of tenure*, cioè sicurezza di sostentamento e garanzie contro rimozioni arbitrarie (GS 1126, p. 16) oltre all'indipendenza nell'esercizio del proprio ministero; riequilibra il rapporto di forza tra vescovo e sacerdote; al contempo limita la mobilità del clero e conferisce protezione anche a chierici gravemente carenti nella qualità della propria azione pastorale, oltre a creare notevoli differenziazioni tra coloro che sono titolari di *freehold offices* e coloro che non lo sono.

¹⁹ Principio fondamentale per l'organizzazione finanziaria della Chiesa d'Inghilterra, così come per tutte le Chiese anglicane, è quindi l'autonomia finanziaria, riassunta in tempi moderni nel principio di *Stewardship* [Cfr. N. DOE, *The framework, assessment and juridical basis of the Parish quota in the Anglican Communion*, in JOSEPH FOX O.P. (ed.), *"Render Unto Caesar: Church Property in Roman Catholic and Anglican Canon Law"*, Roma, Pontifical University of S. Thomas Aquinas, 2000, p. 50], così come elaborato dalla *Lambeth Conference* tra il 1897 e il 1948. La *Lambeth Conference* è la riunione periodica dei vescovi delle Chiese anglicane sparse per il mondo che riconoscono il primato onorifico dell'Arcivescovo di Canterbury. I documenti da essa prodotti non hanno valore vincolante, ma vengono tenuti in grande considerazione dalle Chiese aderenti. Il principio di *Stewardship* si articola in tre corollari: 1. ogni Chiesa locale deve essere in grado di autofinanziarsi; 2. ogni organismo ecclesiastico locale deve essere coinvolto nella gestione patrimoniale della Chiesa; 3. ogni fedele ha l'obbligo di contribuire all'attività della propria Chiesa in patria e nelle missioni.



più efficiente l'opera dell'*established church*²⁰. In poco tempo gli *Ecclesiastical Commissioners* arrivarono a possedere circa il 40% delle proprietà immobiliari dei capitoli cattedrali, dei vescovati e delle *deaneries* che andarono a costituirne il portafoglio principale²¹. Questo processo è continuato nel tempo con la creazione dei *Church Commissioners*²² che sono il risultato della fusione di due organismi preesistenti: il *Governors of the Bounty of Queen Anne for the Augmentation for the Poor Clergy*, creato nel 1703 dal *Queen Anne's Bounty Act*²³, e gli *Ecclesiastical Commissioners*, creati con l'*Ecclesiastical Commissioners Act* del 1836²⁴.

Nel 1947 i *Church Commissioners* divennero titolari di tutte le proprietà prima appartenute al *Queen Anne's Bounty* e agli *Ecclesiastical Commissioners*. Nel 1976 con la *Endowments and Glebe Measure* fu loro affidata anche la gestione dei benefici di cui sono ancora formalmente titolari gli *incumbents*. I *Church Commissioners* ne sono proprietari in qualità di amministratori fiduciari per le finalità proprie della *Church of England*. Essi non sono un organismo del *General Synod*²⁵ della *Church of England*, ma un ente giuridico pubblico dello Stato che gestisce le proprietà della Chiesa sotto forma di *trust*. Hanno libertà di gestione con il fine specifico di "generare denaro". I controlli sulla loro attività sono effettuati direttamente dall'*Home Secretary* e dal Parlamento in sede di approvazione del bilancio. Il Sinodo riceve annualmente una copia del bilancio dei *Commissioners*, ma non ha alcun dovere di discuterlo e approvarlo, anche se di fatto fa entrambe le cose.

Al fine di garantire alla Chiesa le risorse necessarie per le proprie attività i *Church Commissioners*²⁶ operano sul mercato degli investimenti²⁷

²⁰ *Ecclesiastical Commissioners Act* 1840, s. 67.

²¹ Si pensi che nel 1954 essi trasferirono al *Pension Board* della Chiesa circa 8 milioni di sterline: dal quel momento il sistema pensionistico per la Chiesa cessò di essere contributivo e gravò interamente sui fondi dei *Church Commissioners*. Vd. *Working as one body*, cit., p. 82.

²² *Church Commissioners Measure* 1947.

²³ Il compito del *Queen Anne's Bounty* era quello di gestire la raccolta delle decime che da sempre venivano versate alla Chiesa e di cui Enrico VIII si era appropriato durante la Riforma. La regina Anna (1702 – 1714), una fervente e pia anglicana, le restituì alla Chiesa per il sostentamento del clero indigente. La raccolta delle decime fu poi abolita nel 1926; al momento della creazione dei *Church Commissioners* i proventi raccolti dal *Bounty* servivano al sostentamento di circa 10.000 *incumbents*. Cfr. *Working as one body*, cit., p. 81.

²⁴ Cfr. N. DOE, *The legal framework*, cit., p. 464; M. HILL, *Ecclesiastical law*, 3^a ed., Oxford, Oxford University Press, 2007, p. 38 e ss.

²⁵ Il *General Synod* è il sinodo generale della Chiesa d'Inghilterra che fu istituito nel 1969 con la *Synodical Government Measure*.

²⁶ N. DOE, *The legal framework*, cit., p. 467; *Church Commissioners Measure* 1947, s. 10(4)-



finanziari come una qualsiasi altra agenzia di gestione del risparmio tanto che, fino a qualche anno or sono, non erano vincolati a nessuna istanza etica nella scelta degli investimenti. I *Commissioners* potevano optare per il tipo di investimento che avessero ritenuto più opportuno senza preoccuparsi della sua qualificazione etica, qualora considerazioni di questo tenore avessero potuto porre in pericolo la redditività dei capitali. Tale principio è stato affermato in passato in giurisprudenza²⁸ e vi si può leggere un'inversione di priorità: le istanze etiche devono essere tenute in considerazione solo quando effettuare investimenti non eticamente corretti potrebbe divenire esso stesso causa di un detrimento finanziario per la Chiesa; di conseguenza i *Church Commissioners* non potevano operare investimenti non etici solo se svantaggiosi economicamente. Con la creazione del *Church of England Ethical Investments Advisory Group*, che ha il compito di indicare ai *Commissioners* le linee guida per una corretta gestione etica dei patrimoni in collaborazione con l'*Archbishops' Council*²⁹, il rispetto dei principi etici nella gestione patrimoniale è divenuto oggi più stringente a prescindere dalle implicazioni economiche.

b) Affidabilità e trasparenza

Trasparenza e affidabilità sono le due parole chiave che rendono una

(6). I *Church Commissioners* non sono l'unico organismo della Chiesa che gestisce e investe capitali. Per annoverare solo gli organismi centrali della Chiesa è doveroso menzionare il *Central Board of Finance*, che è titolare della dotazione finanziaria del *General Synod*, e il *Church of England Pensions' Board* a cui vanno aggiunti tutti i *Diocesan Board of Finance* e i numerosi *trusts* di cui possono essere titolari i *Parochial Church Councils*.

²⁷ Il dovere delle Chiese anglicane di investire le proprie risorse in attività redditizie al fine di generare nuovi proventi da impiegarsi non solo per il sostentamento del clero, ma anche per le finalità di culto e di carità, è tra i corollari del principio di *Stewardship*, come elaborato dalla *Lambeth Conference*. Nel far ciò, però, ogni Chiesa deve essere sicura che le operazioni finanziarie intraprese siano eticamente coerenti con i principi evangelici. Cfr. *Lambeth Conference*, 1908, Res. 49 in N. DOE, *Canon law in the Anglican Communion*, cit., nota 149.

²⁸ *Harries (Bishop of Oxford) v Church Commissioners* [1992] 1 WLR 1241.

²⁹ In questi ultimi anni la Chiesa ha smesso di investire in armamenti. Per una dettagliata esposizione delle politiche di investimento etico si veda l'ultimo *report* disponibile dei **CHURCH COMMISSIONERS**, *Church Commissioners annual report*, 2013, p. 25, in www.churchofengland.org/media/1996043/church%20commissioners%20annual%20annual%20report%202013.pdf; **ETHICAL INVESTMENTS ADVISORY GROUP**, *Annual Review 2012/2013*, in www.churchofengland.org/media/1788515/eiag%20annual%20review%202013.pdf; **ETHICAL INVESTMENTS ADVISORY GROUP**, *Statement of Ethical Investment Policy*, 2013, in www.churchofengland.org/media/1891510/statement%20of%20ethical%20investment%20policy%20nov%202013.pdf.



società appetibile sul mercato finanziario e ne decretano il successo del collocamento azionario. Non solo. Sono anche le parole chiave per godere del favore dell'opinione pubblica e riuscire a stimolare il *fund raising* in maniera efficace.

Ogni singolo aderente di un'organizzazione sarà tanto più incentivato a donare all'istituzione di cui fa parte quanto maggiore è la sicurezza che l'istituzione trasmette rispetto ai modi di utilizzo anche della più esigua donazione.

Il primo passo per raggiungere questo obiettivo è far passare un messaggio chiaro ai propri fedeli: la Chiesa per potere svolgere la propria missione sul territorio, quindi fornire servizi, sostiene dei costi che sono coperti in parte con le rendite patrimoniali – è questo il lavoro dei *Church Commissioners* e degli altri *trusts* che a livello locale gestiscono i patrimoni – e in parte con la diretta collaborazione dei fedeli.

La *Church of England* e i suoi organismi applicano questi principi con molto rigore.

Ogni organismo di gestione del patrimonio, da quello parrocchiale fino ai *Church Commissioners*, è tenuto a redigere e rendere pubblico un dettagliato bilancio consuntivo e preventivo. Per semplicità di trattazione ci si limiterà a fornire qualche elemento di riflessione a partire dall'ultimo bilancio disponibile dei *Church Commissioners*.

Innanzitutto, il bilancio è disponibile sul sito internet della *Church of England* ed è redatto in forma chiara, *reader-friendly*, e comunica un semplice messaggio: i capitali della Chiesa sono gestiti con professionalità nell'interesse della comunità, utilizzando il mercato finanziario in maniera etica, responsabile e, soprattutto, funzionale alla missione della Chiesa. Una gestione così caratterizzata fa sì che la Chiesa d'Inghilterra non costituisca un "peso" per la democrazia britannica, ma un esempio di buon governo.

A conferma di ciò, dal 2011³⁰ il bilancio dei *Commissioners* è sottoposto al vaglio di un gruppo di *Independent Auditors* che hanno il compito di certificare la corretta gestione patrimoniale e assicurare il governo e l'opinione pubblica sulla corretta gestione dei fondi.

Inoltre la Chiesa stessa si adopera per essere efficiente nell'opera di *fund raising*. Nella *Church of England* vengono redatte e distribuite *guidelines* di buon governo finanziario a partire dal livello parrocchiale³¹

³⁰ Si veda *Church Commissioners Measure 1947* così come modificata dal *Charities Act 2011*, s. 144. Per una panoramica delle finalità dell'*audit* si veda **CHURCH COMMISSIONERS**, *Annual report*, cit., p. 33.

³¹ Si veda www.parishresources.org.uk/resources-for-treasurers/funding/.



per stimolare ogni singolo *incumbent* a essere parte attiva nel reperimento delle necessarie risorse. Si noti, infatti, che la manutenzione di gran parte degli edifici di culto grava sulle singole comunità locali, dove anche dai fedeli di comunità diverse vedono nell'edificio un elemento distintivo dell'identità locale³². Questa condivisione di responsabilità "dal basso" è diretta espressione del governo sinodale della Chiesa in forza del quale ai vescovi spetta la *leadership*, ma a tutto il clero e, in larga misura, ai laici la responsabilità per la crescita e il buon governo della comunità così come insegna la teologia del *gracious gift*³³.

Questo grado di trasparenza non è stato raggiunto immediatamente. Anche la *Church of England* ha dovuto affrontare scandali finanziari. Nel 1993³⁴, quando la politica di investimenti era eticamente meno rigida, i *Church Commissioners* dovettero dar conto al Parlamento di una grossa perdita di capitali avvenuta per spregiudicati investimenti nel ramo immobiliare. Oggi, comunque, la Chiesa riesce a essere finanziariamente e al contempo eticamente competitiva. Nel recente scandalo Murdoch, l'*Ethical Investment Advisory Group* ha saggiamente consigliato ai *Church Commissioners* e al *Church of England Pensions' Board* di vendere i propri *assets* nelle società di proprietà di Murdoch al fine di salvaguardare la propria credibilità in accordo con i principi cristiani³⁵.

c) Uguaglianza

Secondo quanto proposto dal progetto RELIGARE, tutti i gruppi religiosi dovrebbero poter essere posti in condizione di agire usufruendo dei medesimi vantaggi e rispettando i medesimi vincoli al fine di ottemperare al principio di non discriminazione affermato nella Convenzione Europea

³² Si noti anche che spesso l'edificio di culto può essere condiviso da più comunità religiose ai sensi della *Sharing of Church Buildings Measure* 1970, il che evidenzia un forte senso ecumenico pragmatico.

³³ Cfr. nota 47.

³⁴ È in relazione anche a questo scandalo che il rapporto *Working as one Body*, cit., ha proposto la creazione del *National Council*, le cui funzioni oggi sono svolte dall'*Archbishops' Council*, con l'intenzione di riportare all'interno della Chiesa la direzione sull'utilizzo delle risorse e sui modi di reperimento di queste pur restando a un organismo esterno alla Chiesa, i *Church Commissioners* appunto, la materiale gestione di queste.

³⁵ Cfr. K. RUSHTONE, *Church of England pulls News Corp investment over phone hacking scandal*, August 7th, 2012, in www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/mediatechnologyandtelecoms/media/9458572/Church-of-England-pulls-News-Corp-investment-over-phone-hacking-scandal.html.



dei Diritti dell'Uomo.

Come si è già visto, la Chiesa d'Inghilterra opera nella società inglese utilizzando strumenti propri della *company law* e della *charity law*, come qualsivoglia operatore sociale³⁶ che soddisfi le condizioni di legge, anche se la Chiesa deve rispettare in realtà una serie di vincoli ulteriori che derivano dalla particolare posizione costituzionale che ricopre.

Rimane, però, da verificare se vi siano agevolazioni di cui eventualmente la Chiesa d'Inghilterra gode rispetto agli altri gruppi religiosi.

Innanzitutto alle altre confessioni presenti sul territorio inglese si applica lo statuto giuridico delle associazioni private e il loro patrimonio viene gestito attraverso la creazione di *trusts*. Laddove le confessioni svolgono attività socialmente utili possono usufruire di agevolazioni e sgravi fiscali, ai sensi del *Charities Act 2011*, attraverso la creazione di una *charity*; non sono però obbligate a farlo anche perché ciò le espone a una serie di controlli ulteriori. Infatti, molte di esse sono semplicemente organizzate in *trusts*³⁷.

La legge stabilisce quali sono le attività *charitable*³⁸ che possono godere del regime agevolato; l'elenco dimostra una considerazione favorevole del fenomeno religioso da parte del legislatore, anche se le attività delle confessioni vengono considerate meritevoli di un trattamento differenziato solo quando producono una ricaduta sociale non ristretta ai soli aderenti.

Non sono quindi le confessioni religiose ad avere una posizione giuridica particolare, ma sono le attività diverse dal culto che queste realizzano a godere eventualmente di un regime agevolato³⁹.

I *charitable trusts* hanno l'obbligo di iscriversi in un apposito registro e sono posti sotto il controllo dei *Charity Commissioners*⁴⁰.

³⁶ Per approfondimenti sul sistema di finanziamento delle confessioni religiose in Gran Bretagna si veda il recente studio di F. CRANMER, *Paying the piper? Public financing of religion in a secular society*, in F. Messner (ed.), *Public funding of religions in Europe*, Londra, Ashgate, Forthcoming 2015.

³⁷ Cfr. J. RIVERS, *The law of Organized Religions*, Oxford, Oxford University Press, 2010, p. 160.

³⁸ Per un elenco esaustivo dei proventi non soggetti a normale tassazione si veda *Corporation Tax Act 2009* e *Value Added Tax Act 1998*. Cfr. J. RIVERS, *The law of Organized Religions*, cit., p. 172 ss.

³⁹ Cfr. J. RIVERS, *The law of Organized Religions*, cit., p. 164.

⁴⁰ Da questi controlli sono esentati gli enti delle confessioni religiose elencati nel *Charities (Exemptions from Registration) Regulations 1996*, quelli che hanno una rendita annua inferiore alle £ 1,000 nonché quelle *charities* che si occupano della manutenzione



Molte attività svolte dalle *charity* sono esenti da imposta, quali le attività di *fund raising* che prevedano la vendita di libri, volantini *et similia*, nonché tutte le attività non commerciali. Inoltre le donazioni da parte di privati godono di sgravi fiscali⁴¹.

Da ultimo le confessioni religiose sono autonome anche per ciò che riguarda la manutenzione degli edifici di culto, fatta eccezione per quelli che hanno un preminente interesse storico alla cui cura concorre il *National Heritage Memorial Fund*⁴².

Anche la Chiesa d'Inghilterra gestisce i propri patrimoni attraverso l'istituto del *trust* e gode dei medesimi vantaggi fiscali riservati alle attività di utilità sociale svolte da qualsivoglia soggetto che operi in Inghilterra: sotto questo profilo essa gode dei medesimi vantaggi riservati alle altre confessioni religiose.

Anche sotto il profilo della gestione degli immobili, la Chiesa d'Inghilterra cura autonomamente la manutenzione degli edifici di culto attraverso la partecipazione attiva delle comunità locali, fatta eccezione per i siti che sono stati dichiarati patrimonio dell'Umanità - il Castello e la Cattedrale di Durham, la Cattedrale di Canterbury, l'Abbazia di

dei cimiteri. Gli enti esenti, inoltre, non sono tenuti alla presentazione annuale del bilancio ai *Commissioners*, ma solo alla tenuta della regolare contabilità. A dire il vero gli enti individuati nelle *Regulations* sono tutti appartenenti a confessioni di matrice cristiana e ciò ha sollevato dubbi di discriminazione ai sensi dello *Human Rights Act 1998*.

⁴¹ *Income Tax Act 2007*, ss. 417 ss.: le donazioni danno diritto a una deduzione sul reddito pari al 25% della donazione fino a un massimo di £ 500,00. È possibile stabilire un elenco di beneficiari a cui a donare direttamente attraverso il datore di lavoro ottenendo così un immediato sgravio sul reddito procapite. Si veda il programma *Church Aid* in www.churchofengland.org. Nel complesso *HM Revenue and Customs* ha calcolato che questo sistema di sgravi fiscali ed esenzioni per le confessioni religiose corrisponda a qualche miliardo di sterline. Si veda www.hmrc.gov.uk.

Questo sistema di sgravi fiscali generalizzato richiede grande affidabilità finanziaria da parte dei soggetti che ne beneficiano e, al contempo, impone agli organismi pubblici di controllare meticolosamente l'utilizzo dei fondi così ottenuti. A ciò si accompagna l'obbligo per le *charities* di ispirazione religiosa di osservare il principio di non discriminazione laddove operano come agenzie di pubblici servizi, il che, a volte, può essere in contrasto con il principio della libera organizzazione interna delle confessioni religiose. A tal proposito si sono già verificati casi di contrasto in Gran Bretagna in applicazione de *The Equality Act (Sexual Orientation) Regulation 2007*. Sul punto si veda F. CRANMER, *Paying the piper?*, cit., p. 9 ss.; C. CIANITTO, *Spagna e Regno Unito: due modelli di finanziamento a confronto*, in V. Pacillo (a cura di), *Il finanziamento pubblico delle chiese: sguardi incrociati tra Svizzera e Europa*, Atti del Convegno di Lugano 13-14 settembre 2012, Lugano, FTL Eupress, 2014.

⁴² Per approfondimenti si veda www.nhmf.org.uk/Pages/home.aspx; CHURCH COMMISSIONERS, *Church Commissioners annual report*, cit., pp.16-17.



Sant'Agostino e la Chiesa di St. Martin, la Cattedrale di Westminster e la Chiesa di St. Margaret – e quelli alla cui cura concorre il *National Heritage Memorial Fund*. Esiste un'apposita sezione dell'*Archbishops' Council*, il *Church Care*⁴³, che si occupa di fornire consulenza e assistenza alle comunità locali per la manutenzione degli edifici di culto, promuovendo la cultura della conservazione dei beni culturali a livello nazionale. Il servizio si occupa anche di reperire fondi privati per la sponsorizzazione di particolari progetti di conservazione.

4 - L'indagine: conclusioni

Il progetto RELIGARE ha individuato nell'autosufficienza, nell'affidabilità e trasparenza e nell'uguaglianza le tre parole chiave per una società multireligiosa e plurale che voglia sostenere economicamente senza introdurre discriminazioni la presenza delle religioni nello spazio pubblico.

La Chiesa d'Inghilterra, nonostante l'*establishment*, sembra essere un esempio virtuoso di Chiesa tradizionale che, pur avendo una posizione costituzionale rilevante, soddisfa i requisiti di una moderna società plurale.

A un'analisi più approfondita, è possibile affermare che sembra essere stata la stessa posizione costituzionale che la Chiesa ricopre ad avere stimolato questo processo in direzione dell'autonomia patrimoniale.

Fu Enrico VIII che inizialmente volle una Chiesa "utile" al suo progetto politico, ma finanziariamente autonoma. Questo disegno politico si è mantenuto tale nei secoli ed è stato "subito" dalla Chiesa a lungo. Ma dalla metà dell'ottocento in poi, quando i movimenti a favore del *disestablishment*⁴⁴ della *Church of England* divennero più vigorosi, la Chiesa d'Inghilterra ha cominciato a comprendere che l'*establishment* poteva rimanere un "dorato giogo onorifico" oppure divenire l'occasione per operare nella società britannica come un soggetto particolare, forte di una

⁴³ Si tratta del *Cathedral and Church Building Division* che fa capo all'*Archbishops' Council* e che si occupa di supervisionare e consigliare le comunità locali sulla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici ecclesiastici in collaborazione con i 42 *chancellors* della *Faculty Jurisdiction* e i *Church Commissioners*. Il servizio rende noto un rapporto annuale sulle proprie attività. Per maggiori informazioni sull'attività di *Church Care* si veda www.churchcare.co.uk.

⁴⁴ Per una storia del dibattito dell'epoca si veda P. LESLIE, *A Church by daylight – a reappraisal of the Church of England and its future*, Londra, G. Chapman, 1973.



tradizione e di un'identità nazionale salda.

Con queste affermazioni non si vuole concludere che il sistema britannico di finanziamento delle confessioni religiose sia perfetto. A ben vedere la Chiesa d'Inghilterra ha una posizione costituzionale che si traduce in una notevole limitazione dell'autonomia decisionale e in stringenti controlli patrimoniali, a opera di un organismo sotto il controllo del Parlamento, perché, in sostanza, il patrimonio della Chiesa è pur sempre patrimonio della Corona.

Le altre confessioni religiose possono utilizzare i medesimi strumenti normativi della Chiesa anglicana - cioè quelli previsti dalla *trust law* e dalla *charity law* - senza necessità di radicamento nel territorio e di riconoscimenti di natura pubblica⁴⁵.

La Chiesa d'Inghilterra costituisce un esempio pragmatico di amministrazione patrimoniale ragionata e funzionale alle attività da svolgere a servizio della propria comunità di fedeli, ma con ricadute più ampie sull'intera collettività nazionale.

L'Arcivescovo di Canterbury è il primate della Comunione anglicana, ma è anche un punto di riferimento morale per la società britannica difendendo il pluralismo religioso nella nazione⁴⁶, consapevole che lo Stato britannico non può sottrarsi ai suoi doveri di riconoscimento della libertà religiosa per tutti, doveri che derivano dalla rielaborazione

⁴⁵ In tema di uguaglianza nell'ordinamento britannico si vedano a titolo esemplificativo **J. RIVERS**, *The Right to Religious Liberty in English Law*, in S. Ferrari, Cole W. Durham, Donlu D. Thayer, C. Cianitto (eds.), *God in Constitutions. Freedom of religion, equal treatment, and the law*, London, Ashgate, 2013; **J. RIVERS**, *Determining religion in English courts*, *Oxford Journal for Law and Religion*, 2/2012, pp. 386-401.

⁴⁶ Nel 2008 l'allora arcivescovo di Canterbury, Rowan Williams, si è espresso a favore di un possibile riconoscimento nel sistema giudiziario britannico delle decisioni dei tribunali religiosi islamici. Sul suo intervento e sul dibattito che ne è scaturito si veda **R. WILLIAMS**, *Civil and Religious Law in England: a Religious Perspective*, in *Ecclesiastical Law Journal* 3/2008, pp. 262-282 disponibile anche in R. Ahdar, N. Aroney (eds.), *Shari'a in the West*, Oxford, Oxford University Press, 2010, pp. 293-308; **LORD PHILIPS OF WARTH MATRAVERS**, *Equality before the law*, speech at the East London Muslim Center, July 3rd, 2008, in www.judiciary.gov.uk/media/speeches/speakers/lor

rd-phillips-of-warth-matravers disponibile anche in R. Ahdar, N. Aroney (eds.), *Shari'a in the West*, cit., pp. 309-318; **P. SHAH**, *Transforming to accommodate? Reflections on the Shari'a Debate in Britain*, in R. Grillo, R. Ballard, A. Ferrari, A.J. Hoekema, M. Maussen, P. Shah (eds.), *Legal Practice and Cultural Diversity*, London, Ashgate, 2009, pp. 73-92; **B. JACKSON**, "Transformative accommodation" and religious law, in *Ecclesiastical Law Journal*, 2/2009, pp. 131-153; **W. MENSKI**, *Law, Religion and Culture in Multicultural Britain*, in R. Mehdi, H. Petersen, E. Reenberg Sand, G. R. Woodman (eds.), *Law and Religion in Multicultural Societies*, Copenhagen, DJØF Publishing, 2008, pp. 43-62.



della tradizione cristiana di cui è l'*establishment* stesso a imporre la garanzia.

Lo sforzo della Chiesa di giustificare ogni decisione e di rendicontare ogni singolo *penny* che gestisce trasmette all'opinione pubblica l'idea di una Chiesa moderna, attenta al profilo patrimoniale in un'ottica funzionale, consapevole della fatica che i fedeli sopportano per sostenerla anche in tempi di crisi.

Il proliferare delle commissioni e dei comitati è strumentale a una gestione più efficace e tecnicamente ragionata dei fondi, con un'attiva partecipazione dei fedeli, laici soprattutto, all'amministrazione delle entrate in piena applicazione di un principio di uguaglianza interna e valorizzazione delle risorse umane⁴⁷.

I vincoli di *accountability* che i *Commissioners* hanno verso il Parlamento, infine, garantiscono ulteriormente i cittadini britannici sul fatto che la Chiesa non costituisce un "peso" per le tasche dei contribuenti.

⁴⁷ Il fondamento di questa assidua partecipazione laica al governo della Chiesa va cercato nella teologia del *gracious gift*, secondo la quale Dio ha dato al proprio popolo quanto necessario per vivere e lavorare glorificandolo. Attraverso il battesimo ogni persona entra a far parte della comunità dei credenti e può condividere con gli altri il dono dello Spirito Santo. Ciò rende uguali tutti i fedeli e li rende partecipi del mistero di Cristo, attraverso il cui corpo lo Spirito elargisce i suoi doni. Tra i diversi doni che lo Spirito elargisce, c'è quello della *leadership*, affidata all'episcopato, che si esprime nella preghiera, nella missione, nella santificazione e nella remissione dei peccati sia nelle Chiese locali, sia nella Chiesa universale. La molteplicità degli aspetti in cui si manifesta la *leadership* implica la condivisione di responsabilità, al fine di mantenere una visione unitaria della missione salvifica. Questa è la base del principio della sinodalità, che già S. Paolo aveva attuato ordinando, per perseguire i diversi fini della Chiesa, diaconi, sacerdoti, vescovi; S. Timoteo aiutò poi a sviluppare le funzioni di insegnamento, di coordinamento, di guida nella Chiesa per un migliore utilizzazione dei doni dello Spirito. Nelle prime comunità cristiane, tutte queste funzioni erano esercitate personalmente dal vescovo, ma in breve si comprese come solo lo stretto contatto con i fedeli avrebbe potuto dare piena attuazione al dono della *leadership*. In termini moderni, ciò significa che l'ufficio di vescovo è al contempo personale, perché Dio conferisce al vescovo una responsabilità propria, collegiale, perché la responsabilità deve essere condivisa con gli altri, e comune, a sottolineare la condivisione con tutta la comunità dei battezzati. Da qui nasce il principio per cui le Chiese dell'*Anglican Communion* sono "*episcopally led and sinodically governed*". I vescovi sono parte del sinodo perché lo Spirito elargisce differenti doni che richiedono un coordinamento per esprimere tutte le proprie potenzialità. Per approfondimenti si veda *Working as one body*, cit., p. 4 ss.



ABSTRACT:

The Church of England has been chosen as one of the privileged observatory to test the even-handedness model proposed by the RELIGARE project to govern the public funding of religious denominations. The key concepts of accountability, equality and self-support seems to be an appreciable way to manage the financial support of religious groups in a multifaith society.